

Signori

Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge adottato dal Senato nella seduta dei 7 del presente mese per l'istituzione nella R.<sup>a</sup> Università di Torino d'una cattedra d'insegnamento speciale di dritto pubblico esterno, ed internazionale privato.

Questo nuovo corso è specialmente diretto a svolgere i principii del dritto marittimo, ed a coordinarne l'insegnamento colla storia dei trattati, e sopra tutto di quelli riguardanti l'Italia e la Monarchia di Savoia in particolare.

Farei torto all'illuminata saviessa ed al fino accorgimento della Camera se mi avvingessi a dimostrare l'utilità e la necessità di siffatti studi non solamente per coloro che si dedicano alla carriera diplomatica, ma eziandio per tutti gli altri cittadini, i quali regolano i destini della nazione in più alta sfera, ed anche per i Magistrati ed altri funzionarii ed Ufficiali dell'ordine giudiziario.

Esiste già nella Università di  
Torino cattedra di dritto pubblico ed  
internazionale e di dritto costituzionale,  
che appartiene al corso completo. Ma  
la vastità delle varie scienze è tale  
che l'opera d'un solo Professore sebbene  
dotto e zelante dei suoi doveri è eviden-  
tamente sproporzionata all'uso. Per solo  
dritto costituzionale, e per la storia delle  
varie costituzioni non basterebbero due  
anni di corso.

Confido pertanto che anche la Camera  
dei Deputati accoglierà con uguale favore  
la proposta legge.

Prop. n. 49.  
N. 76

Progetto di legge  
adottato dal Senato del Regno  
e presentato dal Ministro dell'Interno P. M.  
nella tornata del 13 Maggio 1870.

---

Istituizione d'una cattedra di diritto  
pubblico estero, ed internazionale privato.

# SENATO DEL REGNO



Sessione 1850.

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 7. Maggio 1850.

### Oggetto

Istituzione d'una Cattedra d'insegnamento speciale  
di diritto pubblico esterno, ed internazionale  
privato

#### Art. 1.º

È istituita nella R. Università di Torino una Cattedra  
d'insegnamento speciale di diritto pubblico esterno, ed internazio-  
nale privato.

#### Art. 2.º

Si comprenderà in questo corso specialmente il diritto maritti-  
mo e si coordinerà l'insegnamento colla storia dei trattati, sopra  
tutto di quelli riguardanti l'Italia e la monarchia di Savoia  
in particolare.

#### Art. 3.º

Il corso sarà diviso in due anni farà parte del corso comple-  
tivo e si darà da un solo Professore dal Re nominato nelle consuete  
forme.

#### Art. 4.º

Allo stesso Professore è assegnato lo stipendio di lire nove  
Duemila.

M.

Art. 5°

Le condizioni d'ammissione ai corsi, il programma delle materie d'insegnamento, il numero e la forma degli esami e le propine del Professore saranno determinati da apposito regolamento

Torino addi 8. Maggio 1850.

H. V. Presidente del Senato del Regno  
C. Alfani